



DTII – LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Ufficio Monopoli per la Liguria

Prot. n. 5927 /RU

Genova, 07/06/2021

IL DIRETTORE

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull’organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto l’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

Visto l’articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del “Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Vista la determinazione del Vicedirettore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

Vista la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l’applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

Visto come l’art. 4 della Legge europea n. 37/2019, nel modificare l’art. 24 c. 42 del D.L. n. 98/2011 convertito nella L. n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il

rispetto del doppio criterio del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione di quello della “produttività minima”, nonché quello della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

Considerato che, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 3 del D.M. n. 38/2013, occorre formulare lo schema di piano per l’istituzione delle rivendite ordinarie entro il 31/03/2021, in relazione alle proposte di istituzione per le quali sussiste una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di distanza e del rapporto rivendite/abitanti dell’articolo 2 del citato decreto;

Visto lo schema di piano per l’istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie prot. n. 2005/RU del 02/03/2021, pubblicato, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.M. n. 38/2013, nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Agenzia – Area monopoli – in data 01/04/2021, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

Viste le osservazioni pervenute dalle sedi provinciali FITT interessate;

Si rappresenta quanto segue:

- **Nuova istituzione nel Comune di Crocefieschi (GE), “Tutti i locali commerciali idonei della Piazza Firpo – D. Crocco Martiri, Via XX Settembre e Piazza della Libertà”**
Tenuto conto delle osservazioni in merito al predetto schema di piano, pervenute da parte della Federazione Italiana Tabaccai di Genova che esprime parere favorevole ad una eventuale indizione di una procedura ad evidenza pubblica funzionale all’istituzione di una rivendita ordinaria di generi di monopolio, l’Ufficio ritiene di dover confermare detta istituzione.
- **Nuova istituzione in Castelnuovo Magra “Borgo Medioevale di Castelnuovo Magra tutti i locali commerciali idonei compresi tra Via dei Banchi e Piazza Querciola e tra Via Roma, Via Dante Alighieri e Via Vittorio Veneto”**
Tenuto conto delle osservazioni in merito al predetto schema di piano pervenute da parte della Federazione Italiana Tabaccai di La Spezia che si ritengono pertinenti, in quanto, già la legge n. 37/2019 aveva introdotto il parametro di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione di quello della produttività e che porterebbe l’attuale rapporto da una rivendita ogni 1.393 abitanti ad una ogni 1.194, a fortiori la recente pubblicazione del D.M. 12/02/2021, n. 51 recante modifiche al D.M. n. 38/2013, per cui l’articolo 2 comma 3, ora, recita “(...) non è consentita l’istituzione di una nuova rivendita qualora, nei comuni interessati, sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti salvo che *nei comuni con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti che ne siano sprovvisti, qualora sussista un effettivo e concreto interesse del servizio* e la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio *in altro comune* risulti distante oltre 600 metri”.
Per quanto precede si ritiene di non procedere all’istituzione di una nuova rivendita nel comune di Castelnuovo Magra (SP).
- **Nuova istituzione nel Comune di Cosseria (SV) – “tutti i locali commerciali idonei di Località Bosi e Via Adua”.**
Tenuto conto delle osservazioni in merito al predetto schema di piano pervenute da parte della Federazione Italiana Tabaccai di Savona che si ritengono pertinenti, in quanto, già la legge n. 37/2019 aveva introdotto il parametro di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in sostituzione di

quello della produttività e che porterebbe l'attuale rapporto da una rivendita ogni 1.393 abitanti a una ogni 1.194, a fortiori la recente pubblicazione del D.M. 12/02/2021, n. 51 recante modifiche al D.M. n. 38/2013, per cui l'articolo 2 comma 3, ora, recita "(...) non è consentita l'istituzione di una nuova rivendita qualora, nei comuni interessati, sia stato già raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti salvo che *nei comuni con popolazione inferiore ai 1.500 abitanti che ne siano sprovvisti, qualora sussista un effettivo e concreto interesse del servizio* e la rivendita ordinaria più vicina già in esercizio *in altro comune* risulti distante oltre 600 metri".

Per quanto precede si ritiene di non procedere all'istituzione di una nuova rivendita nel comune di Cosseria (SV).

Ritenuto, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 del D.M. n. 38/2013 e ss.mm.ii., di non inviare la comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7 e segg. Legge n. 241/90) per l'istituzione della nuova rivendita ai titolari delle tre rivendite più vicine per eventuali osservazioni, in quanto situate a distanza superiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione;

Considerato che solo la proposta di istituzione di rivendita ordinaria nel comune di Crocefieschi (GE), tra quelle prese in considerazione per la formulazione del presente piano, rispetta i principi ed i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamenti su richiamati e fa riferimento a zone o luoghi ove sussistono reali esigenze di servizio che giustificano la successiva assegnazione;

Considerato che, alla luce di quant'innanzi esposto, si può procedere a modificare lo schema di piano pubblicato

MODIFICA E DEFINISCE

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 5, del D.M. n. 38/2013 e ss.mm.ii., l'allegato schema di piano semestrale

APPROVA

ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013 e ss.mm.ii., l'allegato piano semestrale definitivo che forma parte integrante ed inscindibile della presente determinazione, per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nell'ambito delle zone di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Liguria, alla cui attuazione si procederà nel II semestre 2021.

E NE DISPONE

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia Dogane Monopoli.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
Andrea M. Zucchini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993



DTII – LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
Ufficio Monopoli per la Liguria

PIANO DEFINITIVO AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 6 DEL D.M. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE SU PROPOSTE PRESENTATE NEL SEMESTRE IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE (SECONDO SEMESTRE 2020) – Protocollo n. 5927/RU del 07/06/2021 –

COMUNE	PROV.	ZONA DI GARA	TIPO GARA
CROCEFIESCHI	GE	PIAZZA FIRPO-D. CROCCO MARTIRI; VIA XX SETTEMBRE; PIAZZA DELLA LIBERTA`	CONCORSO

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
Andrea M. Zucchini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993